

**TRADEMARK ASSIGNMENT**

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	MERGER
EFFECTIVE DATE:	11/20/2003

**CONVEYING PARTY DATA**

Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
A2 S.P.A.		11/20/2003	JOINT STOCK COMPANY: ITALY

**RECEIVING PARTY DATA**

Name:	ALBERTO ASPESI PARTECIPAZIONI S.P.A.
Street Address:	VIA S. QUASIMODO, 55
City:	LEGNANO (MILANO)
State/Country:	ITALY
Entity Type:	JOINT STOCK COMPANY: ITALY

**PROPERTY NUMBERS Total: 3**

Property Type	Number	Word Mark
Registration Number:	2661059	ASPESI
Registration Number:	2623916	ALBERTO ASPESI
Registration Number:	2349876	ASPESI

**CORRESPONDENCE DATA**

Fax Number: (216)579-6073  
*Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.*  
 Phone: 216-579-1700  
 Email: lpittman@pearne.com  
 Correspondent Name: John P. Murtaugh/Pearne & Gordon LLP  
 Address Line 1: 1801 East 9th Street, Suite 1200  
 Address Line 4: Cleveland, OHIO 44114-3108

ATTORNEY DOCKET NUMBER: BUG-J2892

**DOMESTIC REPRESENTATIVE**

CH \$90.00 2661059

Name: JOHN P. MURTAUGH  
Address Line 1: 1801 EAST 9TH STREET, SUITE 1200  
Address Line 4: CLEVELAND, OHIO 44114-3108

NAME OF SUBMITTER:	John P. Murtaugh
Signature:	/johnpmurtaugh/
Date:	05/29/2008

**Total Attachments: 26**

source=224Doc#page1.tif  
source=224Doc#page2.tif  
source=224Doc#page3.tif  
source=224Doc#page4.tif  
source=224Doc#page5.tif  
source=224Doc#page6.tif  
source=224Doc#page7.tif  
source=224Doc#page8.tif  
source=224Doc#page9.tif  
source=224Doc#page10.tif  
source=224Doc#page11.tif  
source=224Doc#page12.tif  
source=224Doc#page13.tif  
source=224Doc#page14.tif  
source=224Doc#page15.tif  
source=224Doc#page16.tif  
source=224Doc#page17.tif  
source=224Doc#page18.tif  
source=224Doc#page19.tif  
source=224Doc#page20.tif  
source=224Doc#page21.tif  
source=224Doc#page22.tif  
source=224Doc#page23.tif  
source=224Doc#page24.tif  
source=224Doc#page25.tif  
source=224Doc#page26.tif

REPERTORIO N. 192.257

RACCOLTA N. 54.224



## ATTO DI FUSIONE

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2003 - duemilatre - il giorno 20 - venti - del mese di novembre.

20 novembre 2003

Nel Comune di Gallarate, in un locale al secondo piano della casa ove io abito in Via Manzoni n. 10, avanti a me Dottor Giuseppe Brighina, Notaio in Gallarate, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Milano, senza assistenza di testimoni, per avervi l'infrascritto Comparsente, in possesso dei requisiti di legge, rinunciato e con il mio consenso,

E' PERSONALMENTE COMPARSO IL SIGNOR:

-- Aspesi Alberto Aldo, detto Alberto, nato a Gallarate il 25 settembre 1944 e residente in Golasecca, Via Matteotti n. 81, industriale, codice fiscale SPS LRT 44P25 D869B, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione delle seguenti società:

- a) *Alberto Aspesi Partecipazioni S.p.A.*, con sede legale in Legnano, Via Quasimodo n. 55, al capitale sociale di € 4.762.000,00, codice fiscale dichiarato e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03610180964;
- b) *A2 S.p.A.*, con sede legale in Legnano, Via Quasimodo n. 55, al capitale sociale di € 154.800,00, e con riserve (in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato) di € 5.433.853,00, codice fiscale dichiarato e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11807250151 (società interamente posseduta dalla *Alberto Aspesi Partecipazioni S.p.A.*);
- c) *Alberto Aspesi & C. spa*, con sede legale in Legnano, Via Quasimodo n. 55, al capitale sociale di € 11.000.000,00 e con riserve (in base all'ultimo

AVV. GIUSEPPE BRIGHINA  
NOTAIO IN GALLARATE  
Largo Camussi, 5 - Tel. (0331) 794.751



bilancio regolarmente approvato) di € 10.840.767,00, codice fiscale dichiarato e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05549800018 (società interamente posseduta dalla *A2 S.p.A.*).

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede perché riceva il presente atto al quale

premette che:

i) la società *Alberto Aspesi Partecipazioni S.p.A.*, con verbale di assemblea da me Notaio ricevuto il 31 luglio 2003, rep. n. 191.416/53.704, iscritto nel Registro delle Imprese di Milano in data 7 agosto 2003, ha deliberato la fusione per incorporazione della *Alberto Aspesi & C. spa* nella *A2 S.p.A.* e di quest'ultima nella *Alberto Aspesi Partecipazioni S.p.A.*, mediante approvazione del progetto di fusione del 28 giugno 2003 - sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2002 -, ed ha delegato Esso Comparente per addivenire alla stipula dell'atto di fusione;

ii) la società *A2 S.p.A.*, con verbale di assemblea da me Notaio ricevuto il 31 luglio 2003, rep. n. 191.415/53.703, iscritto nel Registro delle Imprese di Milano in data 8 agosto 2003, ha deliberato la fusione per incorporazione della *Alberto Aspesi & C. spa* nella *A2 S.p.A.* e di quest'ultima nella *Alberto Aspesi Partecipazioni S.p.A.*, mediante approvazione del progetto di fusione del 28 giugno 2003 - sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2002 -, ed ha delegato Esso Comparente per addivenire alla stipula dell'atto di fusione;

iii) la società *Alberto Aspesi & C. spa*, con verbale di assemblea da me Notaio ricevuto il 31 luglio 2003, rep. n. 191.414/53.702, iscritto nel Registro delle Imprese di Milano in data 6 agosto 2003, ha deliberato la fusione per

*Alberto Aspesi*  
*Notaio*



incorporazione della Alberto Aspesi & C. spa nella A2 S.p.A. e di quest'ultima nella Alberto Aspesi Partecipazioni S.p.A., mediante approvazione del progetto di fusione del 28 giugno 2003 - sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2002 -, ed ha delegato Esso Comparsente per addivenire alla stipula dell'atto di fusione;

iv) tenuto conto del periodo feriale di cui all'articolo 1 della Legge 742/1969, nessuna opposizione è stata notificata alle società partecipanti alla fusione nel termine di due mesi previsto dall'articolo 2503 c.c., in relazione alle deliberazioni di cui sopra; il signor Alberto Aspesi, in rappresentanza delle predette società *Alberto Aspesi Partecipazioni S.p.A.*, *A2 S.p.A.* ed *Alberto Aspesi & C. spa* ed in virtù dei poteri conferitigli con le citate rispettive delibere del 31 luglio 2003, consapevole delle conseguenti responsabilità e da me ammonito sulle conseguenze penali per le dichiarazioni false; ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che fino ad oggi nessun creditore di tutte le società predette ha notificato alle medesime opposizione contro le citate delibere di fusione del 31 luglio 2003, rispettivamente, n. 191.416/53.704, 191.415/53.703 e 191.414/53.702 di mio repertorio, e ciò non essendo riuscito ad ottenere dal Tribunale competente, perché oberato di lavoro arretrato, le certificazioni appositamente richieste.

Tutto ciò premesso e confermato e volendosi addivenire alla effettiva fusione delle società, nei modi e nelle forme di cui alle precitate delibere,

#### SI STIPULA E SI CONVIENE

quanto segue:

1 - Le società *Alberto Aspesi Partecipazioni S.p.A.*, *A2 S.p.A.* ed *Alberto Aspesi & C. spa* si dichiarano fuse mediante incorporazione della terza nella


seconda e - contestualmente - della seconda nella prima, in dipendenza delle rispettive deliberazioni del 31 luglio 2003.

2 - Conseguentemente, la società *Alberto Aspesi Partecipazioni S.p.A.* subingredisce di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata *A2 S.p.A.* e per conseguenza anche in quello della *Alberto Aspesi & C. spa*, così che l'ultima società incorporante (*Alberto Aspesi Partecipazioni S.p.A.*) andrà ad assumere, rispettivamente, a proprio vantaggio tutti i diritti, utili civili e fiscali, attività, ragioni ed azioni di dette società incorporate ed a proprio carico, a norma di legge, le passività, perdite civili e fiscali, gli obblighi e gli impegni, nessuno escluso od eccettuato, assumendo quindi l'onere di provvedere all'estinzione di tutte indistintamente le passività, anche se posteriori alla data di efficacia giuridica, contabile e fiscale, alle convenute scadenze e pattuizioni.

Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto sin d'ora autorizzato, senza ulteriori atti o concorsi e con suo pieno e definitivo esonero da responsabilità, a trasferire ed intestare all'ultima società incorporante *Alberto Aspesi Partecipazioni S.p.A.* (tenendo conto - per come si dirà in seguito - della sua nuova denominazione sociale) tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali o per altro titolo, licenze, concessioni e/o autorizzazioni amministrative, marchi, polizze, contratti, conti attivi e passivi, beni mobili registrati attualmente intestati alle società incorporate *A2 S.p.A.* ed *Alberto Aspesi & C. spa* o quant'altro ad esse intestato o intitolato.

3 - La fusione è effettuata sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2002, che risultano anche essere i bilanci d'esercizio, tenuto ovviamente conto delle variazioni conseguenti alla normale gestione delle società dal 31 dicembre 2002 alla data del presente atto, con decorrenza ed effetto:

*Alberto Aspesi*  
*Adatto Aspesi*  
*Adatto Aspesi*






giuridico dal 16 dicembre 2003 ovvero, se successiva, a partire dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nell'Ufficio del Registro delle Imprese in cui è iscritta la definitiva società incorporante (*Alberto Aspesi Partecipazioni S.p.A.*), successivamente all'iscrizione del medesimo atto presso il Registro delle Imprese delle società incorporate (*Alberto Aspesi & C. spa* ed *A2 S.p.A.*); contabile e fiscale dall'inizio dell'esercizio in corso al momento dell'efficacia giuridica della fusione medesima (1. gennaio 2003).

4 - Le fusioni sono eseguite senza aumento di capitale sociale da parte delle società incorporanti *Alberto Aspesi Partecipazioni S.p.A.* ed *A2 S.p.A.*, giacché la *Alberto Aspesi & C. spa* è interamente posseduta dalla *A2 S.p.A.* e quest'ultima è a sua volta interamente posseduta dall'ultima società incorporante *Alberto Aspesi Partecipazioni S.p.A.*

5 - Cessano di pieno diritto tutte le cariche conferite dalle società incorporate e tutte le eventuali procure rilasciate in nome delle medesime.

6 - Il Signor Alberto Aspesi, nella citata veste di Presidente del Consiglio di amministrazione delle incorporate *A2 S.p.A.* ed *Alberto Aspesi & C. spa*, in esecuzione e conferma delle richiamate delibere, autorizza irrevocabilmente e nella più ampia e definitiva forma la società incorporante *Alberto Aspesi Partecipazioni S.p.A.* a compiere - in ogni tempo e senza alcun intervento delle predette incorporate *A2 S.p.A.* ed *Alberto Aspesi & C. spa* - qualunque atto, pratica e formalità necessaria ed opportuna allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale delle indicate società incorporate e di subingredire di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo di queste ultime (le società incorporate) a norma dell'art. 2504-bis del Codice Civile.



7 - A far tempo dalla data di efficacia giuridica della presente fusione, e tanto in esecuzione di quanto deliberato dalla relativa assemblea straordinaria del 31 luglio 2003, l'ultima società incorporante *Alberto Aspesi Partecipazioni S.p.A.* assumerà la denominazione sociale *ALBERTO ASPESI & C. spa*, il cui funzionamento viene regolato dallo statuto che, sottoscritto dal Comparsante e da me Notaio, al presente si allega sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale.

8 - Spese e tasse del presente atto, sue dipendenti e conseguenti, sono a carico della società incorporante *Alberto Aspesi Partecipazioni S.p.A.*

9 - Il Comparsante dichiara che le società partecipanti alla fusione non sono proprietarie di beni immobili, mentre, agli effetti della trascrizione nei Pubblici Registri, la società incorporata *Alberto Aspesi & C. spa* è proprietaria degli automezzi indicati nell'allegato "B", mentre la società incorporata *A2 S.p.A* non possiede beni mobili registrati.


10 - Il Comparsante ai fini dell'iscrizione al repertorio del presente atto dichiara che il capitale sociale e le riserve delle società incorporate ammontano - in base ai rispettivi ultimi bilanci regolarmente approvati - ad € 154.800,00 ed € 5.433.853,00, rispettivamente, il capitale sociale e le riserve della *A2 S.p.A.* e ad € 11.000.000,00 ed € 10.840.767,00, rispettivamente, il capitale sociale e le riserve della *Alberto Aspesi & C. spa*.

Il Comparsante, in possesso dei requisiti di legge, mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura al Comparsante, il quale ne approva il contenuto e lo sottoscrive con me Notaio.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia sotto mia direzione in quattro

*Alberto Aspesi*  
*Notario*  
*Maria Pia*





ione, e  
ria del  
S.p.A.  
il cui  
e e da  
ante e  
ono a  
sono  
blici  
degli  
non  
atto  
no -  
ed €  
e ad  
e le  
ura  
al  
ro

mezzi fogli di cui occupa sei pagine intere e parte della settimana.

*Alberto Aldo Adferi*  
*vicario Amministratore*







ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N. 192.257/54.224

STATUTO SOCIALE

---

*DENOMINAZIONE SEDE E DURATA*

Art. 1. - E' corrente la società per azioni denominata:

“ALBERTO ASPESI & C. spa”

Art. 2. - La società ha sede in Legnano, in Via Quasimodo n. 55. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi secondarie, succursali agenzie e rappresentanze. Il domicilio dei soci, per tutti i loro rapporti con la Società, s'intende eletto presso quello risultante dal Libro soci.

Art. 3. - La durata della società è fissata dalla data della costituzione sino al 31 Dicembre 2100 e potrà essere prorogata a norma di legge.

*OGGETTO*

Art. 4. - La società ha per oggetto la produzione, sia in proprio che a mezzo terzi, di camicie e di articoli di abbigliamento in genere per uomo, donna e ragazzo, nonché la loro commercializzazione sotto qualsiasi forma, la commercializzazione di articoli di abbigliamento di qualsiasi tipo e specie e loro accessori, nonché di tessuti.

Essa può compiere tutte le operazioni ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresi l'assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, ed il rilascio di garanzie, per debiti anche di terzi, non nei confronti del pubblico.

*CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI*

Art. 5. - Il capitale sociale è di Euro 4.762.000,00



(quattromilionisettecentosessantaduemila/00) diviso in n. 4.762.000,00 (quattromilionisettecentosessantaduemila) di azioni nominative, aventi un valore nominale di un Euro ciascuna.

La società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore, nonché convertibili in azioni e/o con warrant, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

**TRASFERIMENTO DELLE AZIONI**

ART. 6 - Durante i primi cinque anni di vigenza della Società, nessun socio può trasferire - nel senso previsto dal secondo comma del presente articolo 6 - in tutto o in parte le proprie azioni, obbligazioni convertibili o con warrants, warrants o diritti di sottoscrizione di azioni di nuova emissione, senza aver ottenuto prima il consenso scritto degli altri soci.

Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, fusione), in forza del quale si consegna in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà, nuda proprietà o dell'usufrutto, con espressa esclusione della costituzione di diritti reali di garanzia, tra cui in particolare il pegno, e di ogni atto di esercizio di diritti connessi a tali diritti reali di garanzia ivi inclusa l'escussione in qualunque forma posta in essere, anche a mezzo di vendita forzata e/o assegnazione, su tutte o parte delle azioni della società.

*Messio Aldo Biferi*  
*Messio Angiuni puzig*



ART. 7 - Fermo quanto previsto al precedente articolo 6, qualora un socio intenda trasferire - nel senso previsto dall'ultimo comma del presente articolo 7 -

in tutto o in parte, le proprie azioni o obbligazioni convertibili o con warrants, warrants o diritti di sottoscrizione di azioni di nuova emissione warrants o diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente offrirli a tutti gli altri soci, inviando loro, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione per conoscenza, una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. specificando il nome del terzo offerente disposto all'acquisto e le relative condizioni.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 60 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 1 del presente articolo 7, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al socio alienante e per conoscenza agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni, o tutti gli warrants o i diritti di opzione offerti in vendita.

Ciascuno dei soggetti titolari del diritto di prelazione avrà la facoltà di esercitare la prelazione sull'intero numero delle azioni, degli warrants o dei diritti di opzione offerti in vendita. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci titolari del diritto di prelazione, le azioni, gli warrants o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale della società, dove il capitale della società si riterrà costituito dal totale delle azioni della società dedotte quelle poste in vendita e quelle altre appartenenti al socio alienante non poste in vendita.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta di cui al precedente comma 1, e non risulti che questa non è stata accettata, il terzo offerente non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti

amministrativi inerenti alle azioni, agli warrants o diritti di opzione, e non potrà trasferirli con effetto verso la Società a soggetti diversi dagli altri soci.

Con il termine "trasferire" di cui al comma 1 del presente articolo 7 si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, fusione) in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà, nuda proprietà o dell'usufrutto, con espressa esclusione della costituzione di diritti reali di garanzia, tra cui in particolare il pegno, e di ogni atto di esercizio di diritti connessi a tali diritti reali di garanzia ivi inclusa l'escussione in qualunque forma posta in essere, anche a mezzo di vendita forzata e/o assegnazione, su tutte o parte delle azioni della Società.

#### ASSEMBLEA

ART. 8 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e potrà essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, nel luogo indicato dall'avviso di convocazione.


ART. 9 - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea potrà esaminare ed approvare il bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso (specie in funzione del bilancio consolidato).

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'Assemblea dovrà altresì essere fatta senza ritardo, quando sia stata inoltrata richiesta ai sensi di legge.

*Alberto Alberto Belpin*  
*vicario Amministratore*





ART. 10 - Le convocazioni delle Assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale non meno di quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà altresì essere comunicato ai soci mediante raccomandata a.r. da farsi pervenire presso il domicilio indicato nel libro soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la celebrazione dell'assemblea in prima convocazione. Nello stesso avviso può essere fissato per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

ART. 11 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ordinaria e/o straordinaria i Soci che possiedono azioni della Società e che le abbiano depositate, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo quanto disposto al precedente art. 10 ultimo comma, presso la sede sociale ovvero presso le banche o le società finanziarie indicate nell'avviso di convocazione.

I Soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona in conformità a quanto disposto dall'art. 2372 codice civile.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati



della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

*Mario Aldo C...*  
*redatto sempre lunedì*

ART. 12 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza od impedimento dal Vice presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, da altra persona scelta dai soci presenti.

ART. 13 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio e per delega più della metà del capitale sociale. Essa delibera col voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato dai soci intervenuti in Assemblea. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno, qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.



ART. 14 - L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente, sia prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio e per delega almeno i tre quarti dell'intero capitale sociale.

ART. 15 - Il Presidente o, in caso di assenza o impedimento del



Presidente, il Vice Presidente nomina un Segretario, anche non socio, e sceglie, se lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti o i sindaci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal processo verbale firmato dal Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario che lo redige. Il verbale deve essere sottoscritto anche dagli scrutatori nel caso essi siano stati nominati.

Nei casi di legge ed, inoltre, quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesto almeno cinque giorni prima della data fissata per la celebrazione dell'assemblea in prima convocazione, dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### AMMINISTRAZIONE

ART. 16 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque componenti.

Qualora vengano meno, per qualsiasi causa, (a) due amministratori nel caso in cui il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione sia dispari, ovvero (b) la metà degli amministratori nel caso in cui il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione sia pari, l'intero Consiglio di amministrazione si intenderà cessato e dovrà essere d'urgenza convocata l'assemblea per il rinnovo degli amministratori che devono essere nominati dalla stessa assemblea.

ART. 17 - Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e possono essere anche non soci.

ART. 18 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dall'Amministratore più anziano di età. Il Consiglio di Amministrazione nomina


un segretario il quale può essere scelto all'infuori dei suoi membri.

ART. 19 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando almeno due Amministratori o due Sindaci effettivi ne facciano richiesta motivata e scritta al Presidente o, in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice Presidente che attesterà le cause di assenza o impedimento del Presidente.

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente oppure, nel caso in cui il Presidente sia assente o altrimenti impedito e la convocazione derivi dalla richiesta di due Amministratori o di due Sindaci effettivi di cui al comma precedente, dal Vice Presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo o, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da inoltrarsi almeno due giorni prima. La convocazione dovrà essere corredata di un elenco delle materie da trattare. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi il Presidente o, in caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

ART. 20 - Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.

*Alfredo Aldo Caffari*  
*Modesto Ambrunzi Junior*




TRADEMARK

REEL: 003786 FRAME: 0165



ART. 21 - Le seguenti delibere del Consiglio di Amministrazione devono, tuttavia, essere approvate con il voto favorevole di almeno (a) due amministratori nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da due o tre componenti; (ii) quattro amministratori nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da quattro o cinque componenti:

- (i) concorrere alla formazione di società, consorzi e/o associazioni d'impresa in Italia e all'estero nonché alla sottoscrizione di aumenti di capitale da eseguirsi mediante conferimento in denaro o in natura; sottoscrivere prestiti obbligazionari anche convertibili; acquistare, trasferire, cedere e permutare partecipazioni;
- (ii) acquistare, vendere, permutare, conferire in società costituite o costituende, aziende o rami di azienda e beni immobili, nonché acquisire e disporre di altri diritti reali sugli stessi: il tutto per investimenti di importi superiori ad € 1.000.000;
- (iii) contrarre mutui con terzi diversi da società controllate per importi superiori ad € 1.000.000;
- (iv) concedere finanziamenti a terzi per importi superiori ad € 500.000;
- (v) approvare e modificare il piano imprenditoriale triennale/biennale (business plan), il preventivo di spesa annuale (budget) ed il programma operativo;
- (vi) stipulare contratti ed assumere obbligazioni, impegni e responsabilità di qualsiasi natura, rilascio di fidejussioni e/o altre garanzie, il cui ammontare, singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati, sia superiore ad € 500.000, ovvero che abbiano una durata superiore a 5 anni;



- (vii) acquistare e cedere marchi, diritti di privativa industriale e/o altri diritti di proprietà intellettuale;
- (viii) assumere dipendenti ad affidare incarichi a collaboratori coordinati continuativi la cui remunerazione lorda annua sia superiore ad € 100.000 ciascuno;
- (ix) approvare la bozza di bilancio ed in genere ogni altra proposta da presentare all'assemblea, ivi comprese le proposte di modifica dello statuto;
- (x) decidere in merito alle delibere da assumere nelle assemblee straordinarie delle società, direttamente o indirettamente, controllate;
- (xi) decidere in merito alle delibere da assumere nelle assemblee ordinarie delle società, direttamente o indirettamente, controllate relative alle nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di tali società;
- (xii) approvare le determinazioni presentate dal Comitato Strategico;
- (xiii) definire, modificare o revocare i poteri delegati;
- (xiv) assumere decisioni nelle materia delegate.

*Roberto Roberto Caporin*  
*Roberto Caporin*



Art. 22 - Qualora una delibera del Consiglio di Amministrazione della Società riguardi contratti con uno dei soci e/o con le società dello stesso gruppo di uno dei soci, che, insieme ad altri contratti ad essi collegati o da soli, prevedano impegni o comportino esborsi e/o investimenti e/o impegni, comprensivi di debiti e impegni consolidabili, o incassi, o trasferimenti di debiti superiori a € 500.000, tale delibera dovrà essere approvata con il voto favorevole di tutti i Consiglieri che non abbiano un interesse per conto proprio o di terzi in

tali contratti.

Art. 23 - Le delibere di cui ai precedenti articoli 21 o 22 sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non potranno essere delegate ad alcun amministratore (ivi incluso l'Amministratore Delegato), né sottoposte all'Assemblea ordinaria ex art. 2364, n. 4, del Codice Civile.

Art. 24 - Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge riservate all'Assemblea dei Soci.

Art. 26 - Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato a cui può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse determinandone compiti e poteri. L'Amministratore Delegato deve presentare al Consiglio una relazione sull'attività svolta almeno una volta ogni tre mesi.

Per la sua opera l'Amministratore Delegato avrà diritto a compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 28.

ART. 27 - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri conferiti, spetta pure, disgiuntamente e separatamente dal Presidente, all'amministratore delegato.

Il Consiglio potrà inoltre nominare, anche fra persone estranee al

Consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

ART. 28 - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio; l'Assemblea può inoltre assegnare loro un'indennità annuale determinata a norma dell'articolo 2389 del Codice Civile.

#### COLLEGIO SINDACALE

ART. 29 - Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

#### BILANCIO ED UTILI

ART. 30 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio a norma di legge.

ART. 31 - Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% da assegnare alla riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Dedotta tale quota, l'Assemblea potrà deliberare di destinare gli utili residui ad ulteriori speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o altra destinazione oppure distribuirli ai soci.

ART. 32 - Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che annualmente viene fissato dal Consiglio stesso.

ART. 33 - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Società.

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 34 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo


*Alfredo Aldo Cipriani*  
*Amministratore*  
*Impresa S.p.A.*



*R. L. L. S.p.A.*

TRADEMARK

REEL: 003786 FRAME: 0169



scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

COMPETENZA GIUDIZIARIA

ART. 35 - L'Autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la società è competente a conoscere delle controversie fra la società e i suoi componenti, in genere, riferibili alla vita sociale.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 36 - Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto di fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle norme di legge vigenti in materia.

*Alfredo Aldo Asferi*  
*notario pubblico*



ati atti  
stenute  
ennità

e due

% da

o del

e gli

ie o

nate

iene

cui

allo


## ALLEGATO "B" ALL'ATTO REPERTORIO N. 192.257/54.224

Elenco automezzi di proprietà dell'incorporata Alberto Aspesi &amp; C. spa



- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1) Fiat Panda        | targa AB051KV |
| 2) Opel Astra        | targa AZ182AC |
| 3) Subaru Legacy     | targa BX461SS |
| 4) Toyota Avensis    | targa AX816CE |
| 5) Volkswagen Passat | targa AX130YH |

*Alberto Aldo Aspesi*  
*notario Brighina*

Registrato a Gallarate addì 27 novembre 2003n. 4111 S. 1 ..... atti pubbliciEsatti € 133,94

Il Direttore

E' copia conforme all'originale ed allegati  
 in sanzione da bollo per gli  
 usi consentiti.  
 GALLARATE, il 11 DIC. 2003

*notario Brighina*





Record No. 192,257

Collection No. 54,224

MERGING DEED

ITALIAN REPUBLIC

In the year 2003 - two thousand and three - this 20th day - twenty - in the month of November,

November 20, 2003

In the Commune of Gallarate, in a room at the second floor of the house where I live at Via Manzoni No. 10, before me Dr. Giuseppe Brighina, Notary at Gallarate, member of the Board of Notaries of Milan, without the assistance of witnesses, for renunciation of the herebelow named Appearer, in possession of the requirements of law, and with my consent,

PERSONALLY APPEARED MR. :

- Aspesi Alberto Aldo, called Alberto, born at Gallarate on September 25, 1944 and residing at Golasecca, Via Matteotti No. 81, an industrialist, Tax Code SPS LRT 44P25 D869B, in his capacity of Chairman of the Board of Directors of the following companies:

a) *Alberto Aspesi Partecipazioni S.p.A.*, having its registered office at Legnano, Via Quasimodo No. 55, company's capital Euro 4,762,000.00, declared Tax Code and registration number in the Corporation Register of Milan 03610180964;

b) *A2 S.p.A.*, having its registered office at Legnano,

Via Quasimodo No. 55, company's capital Euro 154,800.00, and with reserves or accumulated surplus (based on the last balance sheet regularly approved) of Euro 5,433,853.00, declared Tax Code and registration number in the Corporation Register of Milan 11807250151 (a company fully owned by *Alberto Aspesi Partecipazioni S.p.A.*);

c) *Alberto Aspesi & C. spa*, having its registered office at Legnano, Via Quasimodo No. 55, company's capital Euro 11,000,000.00 and with reserves or accumulated surplus (based on the last balance sheet regularly approved) of Euro 10,840,767.00, declared Tax Code and registration number in the Corporation Register of Milan 0554980018 (a company fully owned by *A2 S.p.A.*)

**OMISSIS**

IT IS STIPULATED AND AGREED

as follows:

1 - The companies *Alberto Aspesi Partecipazioni S.p.A.*, *A2 S.p.A.*, *Alberto Aspesi & C. spa* declare themselves merged by incorporation of the third into the second and - in a contextual manner - of the second into the first, in accordance with the respective resolutions of July 31, 2003.

2. Consequently, the company *Alberto Aspesi*

*Partecipazioni S.p.A.* succeeds with full right to all assets and liabilities of the incorporated or merged company *A2 S.p.A.* and consequently also to those of *Alberto Aspesi & C. spa*, so that the last incorporating company (*Alberto Aspesi Partecipazioni S.p.A.*) will take, respectively, to its own advantage, all rights, civil and fiscal profits, activities, reasons and actions of said merged companies and will be charged, according to the law, with liabilities, civil and fiscal losses, obligations and commitments, none excluded or excepted, of said companies, being therefore obliged to do all necessary things for extinction of all liabilities indistinctly, even if subsequent to the date of juridical, accounting and fiscal effectiveness, to the stated due dates, and to the stated negotiations and agreements.

**OMISSIS**

7 - Counting from the juridical effectiveness of the present merging, and in execution of what resolved upon by the relevant extraordinary meeting of July 31, 2003, the last incorporating company *Alberto Aspesi Partecipazioni S.p.A.* will take the company name *ALBERTO ASPESI & C. spa*, the operation of which is regulated by the articles of incorporation or statute of the company that, signed by the Appearer and by me,

the Notary, are enclosed with the present deed under letter "A" as an integrating and substantial part thereof.

**OMISSIS**